

Pubblicato il 11/06/2019

N. 00515/2019 REG.PROV.COLL.
N. 00334/2019 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 334 del 2019, proposto da Vittoria Testorio, rappresentata e difesa dall'avvocato Mara Cuboni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Pierfausto Muledda in Cagliari, via Ozieri 10;

contro

ATS Sardegna Azienda per la Tutela della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Angelo Miscali e Roberto Fanni, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Salvatore Angelo Miscali in Oristano, via Carducci n. 35;

nei confronti

Coccollone Marta, Camerada Livia, Soro Chiara Eleonora non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

della determinazione dirigenziale n. 1346 del 15/02/19, riguardante l'assunzione a tempo indeterminato, presso l'ASSL di Lanusei, di tre unità di

collaboratore professionale sanitario ostetrica, procedendo allo scorrimento di graduatorie concorsuali vigenti, nonché, per quanto occorrer possa e per quanto di ragione, di tutti gli atti consequenziali e comunque connessi (ivi compresi quelli non conosciuti ma menzionati nella determina menzionata) come indicati in ricorso e per la declaratoria e/o l'accertamento dell'illegittimità dell'omesso rilascio della documentazione richiesta dalla ricorrente con istanza depositata in data 19/02/2019 e del diritto della stessa ad ottenere tutti i documenti di cui alla medesima istanza; nonché per quanto occorrer possa, per l'annullamento del rifiuto serbato in ordine al rilascio della relativa documentazione

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda per la Tutela della Salute, A.T.S. Sardegna;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 il dott. Giorgio Manca e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;

1. - La ricorrente, dipendente dell'ATS Sardegna in servizio quale ostetrica presso l'U.O. di Ostetricia del P.O. "San Francesco" di Nuoro, riferisce di essere stata vincitrice di una procedura di mobilità indetta dall'allora ASL n. 4 di Lanusei, con deliberazione n. 174 del 26.4.2016, per la copertura di due posti di collaboratore professionale sanitaria-ostetrica Cat. D, e che la procedura di mobilità non ebbe tuttavia seguito in attesa della riforma che avrebbe portato alla istituzione della A.T.S. Sardegna (con la legge della Regione Sardegna, n. 17 del 2016).

2. - Con determinazione n. 1346 del 15.2.2019, l'A.T.S. Sardegna ha disposto l'assunzione a tempo indeterminato, presso l'ASSL di Lanusei, di tre unità di collaboratore professionale sanitario ostetrica, procedendo allo scorrimento di graduatorie concorsuali vigenti.

3. - Con il ricorso in esame, la Sig.ra Testorio chiede l'annullamento della predetta determinazione, sul presupposto che l'Azienda avrebbe dovuto prima procedere alla chiamata della ricorrente, per mobilità, sulla base della procedura del 2016.

4. - A sostegno della domanda di annullamento deduce, in primo luogo, la violazione dell'art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165/2001, in tema di mobilità volontaria tra amministrazioni pubbliche, in base al quale l'istituto della mobilità prevale, tra le procedure per la copertura di posti vacanti, rispetto a quella dello scorrimento delle graduatorie vigenti. Preferenza basata su ragioni di contenimento della spesa, giacchè la copertura dei posti con lo scorrimento delle graduatorie, pur trattandosi di procedure già espletate, determina comunque la provvista "aggiuntiva" di nuove risorse umane e quindi nuova spesa. Tali principi dovrebbero valere anche con riguardo alla mobilità interna.

Si precisa, ulteriormente, che eventuali norme regolamentari interne all'Azienda, le quali intendessero tale *favor* come una semplice facoltà (e non quale vero e proprio obbligo), sarebbero a loro volta illegittime per contrasto con l'art. 30, comma 2-bis, citato.

Con il secondo motivo, la ricorrente deduce eccesso di potere sotto diversi profili, rilevando come la decisione dell'A.T.S. di procedere allo scorrimento delle graduatorie concorsuali non trova giustificazione nemmeno nel c.d. blocco del turnover, rimosso con deliberazione della Giunta Regionale; nè nella esigenza, a suo tempo manifestata dalla A.T.S. Sardegna, di programmare il fabbisogno delle risorse umane e di procedere alla adozione di un nuovo regolamento unico aziendale. Anche questi ultimi impedimenti sarebbero venuti meno, dal momento che A.T.S. ha operato la ricognizione delle dotazioni organiche (come risulta anche dalla determinazione oggi impugnata) e ha anche approvato il "regolamento unico" per la gestione del personale.

5. - Si è costituita in giudizio l'Azienda per la Tutela della Salute Sardegna, chiedendo che il ricorso sia respinto, in quanto la preferenza per la mobilità volontaria del personale pubblico sarebbe prevista dall'art. 30 cit. solo nel caso in cui il dipendente provenga da amministrazione diversa da quella di destinazione, non nell'ipotesi (che ricorre nel caso di specie) in cui la mobilità avvenga all'interno della stessa amministrazione.

6. - Alla camera di consiglio del 5 giugno 2019, previo avviso alle parti costituite e presenti della possibile definizione del giudizio mediante sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 60 del c.p.a., la causa è stata trattenuta in decisione.

7. - Il ricorso deve essere accolto, essendo fondata e assorbente la censura basata sulla violazione dei principi che governano i rapporti tra le diverse procedure previste per la copertura delle vacanze in organico nelle pubbliche amministrazioni.

8. - Preliminarmente, occorre precisare come la controversia rientri nell'ambito della giurisdizione amministrativa, avendo per oggetto la scelta amministrativa del tipo di procedura da adottare per l'assunzione del personale (per tutte, si veda Cassazione civile, Sezioni Unite, 22 ottobre 2018, n. 26596, secondo cui, nel pubblico impiego privatizzato, la controversia avente ad oggetto la domanda volta a censurare il diritto della p.a. di coprire i posti vacanti attraverso lo scorrimento di graduatoria di concorso pubblico, anziché mediante le procedure di mobilità, appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, atteso che in tal caso è contestato l'esercizio del potere amministrativo e, in particolare, la scelta operata dall'Amministrazione in merito alle modalità da adottare per la copertura del posto, frutto di una valutazione discrezionale cui corrisponde una situazione di interesse legittimo).

9. - Nel merito, la prevalenza delle procedure di mobilità emerge dalla disciplina dettata dall'art. 30, comma 2-bis, del d.lgs. n. 165/2001, secondo cui le amministrazioni «*prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali,*

finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all'immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio».

Tale disposizione, peraltro, esprime un principio di carattere generale, fondato essenzialmente sulla preminente esigenza di conseguire il miglior impiego delle risorse pubbliche (quelle del personale dipendente e, di riflesso, quelle finanziarie), come sottolineato anche dalla giurisprudenza del giudice ordinario (esattamente richiamata in termini da parte ricorrente: Cass. civ. Sez. Lavoro, 18 maggio 2017, n. 12559, che – con riferimento all'art. 30, comma 2-bis cit. - evoca *«un quadro normativo di assoluto favore per il passaggio di personale tra amministrazioni rispetto all'assunzione di nuovo personale, che non può non riverberarsi anche sul rapporto tra ricerca di personale mediante mobilità volontaria e scorrimento delle graduatorie; anche in quest'ultimo caso, infatti, pur trattandosi di procedure già espletate, rileva comunque la provvista "aggiuntiva" di nuove risorse umane, al contrario dell'altra modalità in cui la copertura dei posti si consegue attraverso un'ottimale redistribuzione di personale pubblico già in servizio»*).

10. - La generalità del principio non può non coinvolgere anche il caso della mobilità interna all'amministrazione, soprattutto quando vi sia stata (come nel caso di specie) l'indizione di una specifica procedura di mobilità, avente per oggetto posti della medesima qualifica e del medesimo profilo professionale di quelli oggetto della impugnata determinazione dirigenziale. Ricorrono, infatti, le medesime esigenze di rispetto della ottimale distribuzione del personale pubblico e degli equilibri finanziari (si osservi, sotto questo profilo, che la copertura del posto vacante mediante chiamata in mobilità di personale appartenente alla stessa qualifica e allo stesso profilo professionale implica anche minori costi per la formazione professionale, da sopportare quando si provveda alla assunzione da graduatorie concorsuali).

11. - Il ricorso, in conclusione, deve essere accolto, con il conseguente annullamento, per quanto di ragione, della deliberazione impugnata, per non aver disposto la mobilità della ricorrente, prima di procedere allo scorrimento di graduatorie concorsuali vigenti, per l'assunzione di n. 3 unità di collaboratore professionale sanitario, ostetrica, presso la ASSL di Lanusei.

12. - Le spese del giudizio devono essere compensate tra le parti, considerata la peculiarità della vicenda esaminata.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna, Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla, per quanto di ragione, la determinazione dirigenziale dell'A.T.S. Sardegna, n. 1346 del 15 febbraio 2019, avente per oggetto «*Assunzione a tempo indeterminato n. 183 figure di Coll. Prof. Sanitario Infermiere, 6 figure di Coll. Prof. Sanitario Ostetrica e n. 16 Coll. Prof. Tecnico Sanitario Radiologia Medica*», nella parte in cui prevede l'assunzione di n. 3 unità di collaboratore professionale sanitario, ostetrica, presso la ASSL di Lanusei.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2019 con l'intervento dei magistrati:

Dante D'Alessio, Presidente

Tito Aru, Consigliere

Giorgio Manca, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Giorgio Manca

IL PRESIDENTE
Dante D'Alessio

IL SEGRETARIO